

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 17/16/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorso avverso avviso di accertamento n. Omissis emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Monza e Brianza, con il quale veniva accertato sinteticamente (c.d. redditometro), per l'anno d'imposta 2008, un maggior reddito imponibile IRPEF.

Con ricorso depositato l'8 settembre 2011, il ricorrente invocava l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe, notificato il 7 giugno 2011. Con tale atto impositivo, emesso a' sensi dell'art 38, comma 4, D.P.R. 600/73, l'ufficio accertava (sinteticamente) un maggior reddito imponibile IRPEF, per l'anno 2008, scaturente dall'acquisto nel 2007 del fabbricato sito in Vimodrone per l'importo di € 652.764,37.=. Nello specifico l'ufficio, a seguito di regolare questionario inviato alla figlia del ricorrente (soggetto fiscalmente a carico), veniva a conoscenza del fatto che le spese per incrementi patrimoniali sostenuti dalla stessa, nel periodo in oggetto, erano state sostenute, in realtà, dai genitori. A seguito di ciò, l'ufficio, a fronte di un reddito imponibile dichiarato di euro 20.512,00.=-, in riferimento all'annualità 2008, procedeva ad accertare un reddito sintetico di € 50.977,54.=-, con conseguente maggiore imposta IRPEF pari ad € 11.669,00.=-, oltre alle addizionali IRPEF, interessi e sanzioni.

Dalla documentazione prodotta dalla parte infatti, emergeva secondo l'A.F. una capacità economico finanziaria non adeguata al sostenimento delle spese effettuate. Con ricorso depositato tempestivamente, il ricorrente invocava l'annullamento dell'atto impugnato, eccependo, preliminarmente la nullità della notificazione a mezzo posta in quanto priva della relata di notifica, in violazione dell'art. 26 del D.P.R. 602/73. Eccepiva, inoltre, la violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, D.P.R. in quanto l'ufficio aveva provveduto all'emissione dell'accertamento de quo omettendo di esperire il contraddittorio preventivo con il contribuente, precludendo così allo stesso ogni possibilità di dare spiegazioni sulla formazione e tracciabilità dei mezzi finanziari utilizzati per i costi sostenuti nell'anno oggetto di accertamento e pregiudicandone così il diritto alla difesa. Lamentava, infine, l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione.

Nel merito il ricorrente eccepiva la nullità/infondatezza dell'accertamento per violazione delle norme e dei principi di cui all'art. 38, D.P.R. 600/73. Spiegava infatti che tale articolo basava l'accertamento sintetico su presunzioni semplici che potevano essere contrastate tramite qualsiasi prova contraria atta a dimostrare che il reddito non esiste o esiste in maniera inferiore a quella accertata.

Nel caso di specie, il contribuente affermava di aver dimostrato con documentazione bancaria e di altro genere (allegata anche al fascicolo processuale) che le spese sostenute per gli anni oggetto di accertamento (anche il 2008) sono state possibili grazie a disinvestimenti patrimoniali di proprietà dello stesso contribuente e della moglie per € 1.495.000,00.=-, ricavati dalla cessione di due immobili siti in Pietrasanta e Milano. Affermava altresì parte ricorrente di aver ben documentato quanto sostenuto, con estratti conto, atti di cessione degli immobili e copie fotostatiche di assegni. Contestava, infine, l'illegittimità delle sanzioni per violazione degli artt. 5, 6 e 16 del D.lgs. 472/1997. Chiedeva pertanto, previa sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, l'annullamento dello stesso. Con controdeduzioni depositate il 14 novembre 2011 si costituiva in giudizio il resistente ufficio, invocando la declaratoria di legittimità dell'atto de quo ed eccependo che le argomentazioni di parte ricorrente riguardanti l'eccepita nullità dell'accertamento per carenza di motivazione erano assolutamente infondate. In riferimento alla prova contraria invocata dal contribuente, l'ufficio evidenziava tuttavia che la stessa doveva

essere rigorosa e convincente. Sottolineava che il ricorrente, in fase di risposta al questionario, non aveva fornito una prova sufficiente a giustificare la capacità di spesa desumibile dal possesso dei propri beni. L'ufficio sosteneva, poi, priva di pregio l'eccezione della nullità dell'accertamento per violazione del principio del contraddittorio, ritenuto anche dalla giurisprudenza non obbligatorio. Nel merito, l'AdE contestava le giustificazioni di controparte, non ritenute del tutto corrette e adeguate. Sulla base di tale motivazione, invocava il rigetto del ricorso. Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle proprie richieste ed eccezioni.

La Sezione giudicante così decide.

La determinazione sintetica del reddito complessivo netto, di cui all'art. 38, quarto e quinto comma, del D.P.R. 600/73 e successive modificazioni, esperito nei confronti del ricorrente, che ha avuto la peculiarità di fondarsi sulla sussistenza di elementi e circostanze di fatto, così come ha fatto l'ufficio, non può essere confermato.

In effetti, i fatti che riguardano l'acquisto a titolo oneroso, di un bene immobile, l'acquisto/possesso di autovetture, la disponibilità di residenze secondarie, il consumo di energia elettrica per uso domestico, ed altro ancora che hanno fatto presumere una capacità di spesa correlata ad esborsi di somme di denaro ed a spese di gestione da confrontare con il reddito imponibile dichiarato, non possono essere oggetto di validità.

La modalità accertativa esperita dall'ufficio nel caso in cui il contribuente abbia sostenuto una serie di spese correnti, anche presuntivamente quantificate, come nel caso di specie, che potrebbero essere superiori all'ammontare del reddito complessivamente dichiarato, è corretta, ma per il contribuente in esame, che è stato oggetto di accertamento da parte dell'ufficio, il reddito dichiarato risulta congruo rispetto agli elementi indicatori della capacità contributiva per due o più periodi d'imposta.

Il contribuente ha dimostrato, con idonea documentazione, la prova con la quale ha giustificato la capacità di spesa, tenuto conto che gli acquisti patrimoniali in oggetto, sono stati effettuati tramite propri disinvestimenti negli anni precedenti, a quello in esame, in particolare la vendita di due immobili siti a Milano e a Pietrasanta.

L'incasso della vendita di tali cespiti, ha permesso di acquistare l'immobile in sito a Vimodrone. Parte ricorrente ha ampiamente documentato le ragioni del proprio ricorso, allegando le copie fotostatiche degli estratti conti bancari e di assegni bancari, tenuto conto fra le altre cose che il ricorrente era anche titolare di reddito d'impresa.

L'abbondante documentazione allegata in copia fotostatica al fascicolo processuale tutela e giustifica la capacità contributiva del ricorrente stesso.

Per i motivi dedotti sopra l'avviso di accertamento, per l'annualità in esame, viene annullato.

Le spese di giudizio a carico dell'ufficio, vengono liquidate in modo forfetario in complessivi € 1.000,00 =.

Il Collegio Giudicante

P.Q.M.

accoglie il ricorso e condanna l'ufficio al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00.